



Corte III
C-2665/2020

Sentenza del 10 febbraio 2021

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuenta quale giudice unica,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____, (Italia)
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, diniego di giustizia,

Fatti:**A.**

In data 2 ottobre 2014 A. _____, cittadino italiano, nato il (...) 1969, residente in Italia, frontaliere, ha formulato all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. _____ (Ufficio AI) una domanda volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 129 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE] nella causa C-7023/2017), essendo divenuto completamente inabile al lavoro a partire dal 19 maggio 2014, a seguito di un infortunio alla spalla destra subito il mese precedente durante lo svolgimento dell'attività svolta di muratore/gruista (doc. 3 dell'incarto LAINF nella causa C-7023/2017).

B.

B.a Con decisione dell'8 novembre 2017 (allegato 6 al doc. TAF 1 nella causa C-7023/2017) l'UAIE ha ritenuto l'assicurato completamente inabile nell'attività di muratore dal 19 maggio 2014; dalla stessa data, in un'attività adeguata è stato per contro considerato inabile al 30% fino al 24 febbraio 2016, momento in cui è insorta un'ulteriore inabilità lavorativa totale poi ridotta dapprima al 50%, a partire dal mese di giugno 2016, in seguito nuovamente al 30% da dicembre 2016. L'amministrazione ha pertanto attribuito all'assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2015, una rendita intera dal 1° maggio 2016 e una mezza rendita dal 1° settembre 2016.

B.b Mediante sentenza del 4 luglio 2018 (doc. UAIE 260 in partic. consid. 14.1) il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto – su proposta dell'amministrazione – il ricorso interposto da A. _____ in data 11 dicembre 2017 avverso la decisione dell'8 novembre 2017, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'autorità di prime cure per “completamento dell'istruttoria mediante l'assunzione di una perizia reumatologica di decorso volta a valutare lo stato di salute dal giugno 2016 e di una valutazione globale, allestita dai differenti specialisti interessati, volta a stabilire l'eventuale cumulo delle inabilità lavorative accertate” e nuova decisione sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell'assicurato dal 1° settembre 2016 (momento in cui la rendita era stata ridotta nella decisione impugnata). Nel contempo il Tribunale ha confermato il diritto alla rendita dal 1° maggio 2015 al 30 agosto 2016.

B.c

B.c.a In esecuzione della succitata sentenza l'Ufficio AI dal novembre 2018 ha assunto agli atti i rapporti del 3 dicembre 2018 del dott. C._____, specialista in medicina interna e malattie polmonari (doc. UAIE 264), e del 17 dicembre seguente del dott. D._____, specialista in chirurgia (doc. UAIE 267 e 268).

B.c.b In data 18 marzo 2019 il dott. E._____, specialista in reumatologia, ha eseguito la perizia (rapporto peritale del 14 aprile 2019, doc. UAIE 285) commissionatagli in data 18 dicembre 2018 dal dott. F._____, medico del servizio medico regionale (SMR), specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 266).

B.c.c Nel frattempo con scritti del 19 dicembre 2018 (doc. UAIE 271-272) l'Ufficio AI ha comunicato al dott. C._____ e alla dott.ssa G._____, specialista in neurologia, – i quali avevano già esperito delle perizie sull'assicurato il 15 settembre 2016, rispettivamente l'11 febbraio 2017 – che il dott. E._____ li avrebbe contattati per una discussione plenaria dopo avere eseguito la perizia, indicativamente dopo il 18 marzo 2019, al fine di verificare l'eventuale cumulabilità delle inabilità lavorative accertate.

B.c.d L'assicurato dal canto suo il 14 novembre 2019 ha prodotto diversa documentazione medica relativa al periodo marzo-novembre 2019 (allegati 1-17 al doc. UAIE 289).

C.

Mediante scritti del 14 novembre 2019 e 7 gennaio 2020 l'interessato ha sollecitato l'amministrazione a procedere con l'istruttoria nel senso indicato nella sentenza del TAF del 4 luglio 2018. Egli si è altresì riservato il diritto di adire le vie legali in assenza di un celere adempimento (allegato 5 al doc. TAF 1).

D.

In data 21 gennaio 2020 (doc. UAIE 292) l'Ufficio AI ha comunicato al patrocinatore dell'assicurato di aver affidato al SAM la gestione della discussione plenaria tra i periti. Non risulta dagli atti che abbia avuto luogo.

E.

Il 20 maggio 2020, agendo per il tramite dell'avv. Giovanni Cianni, A._____ ha interposto ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'emissione di una decisione da parte

dell'UAIE nel più breve tempo possibile, nonché un risarcimento danni per denegata giustizia pari ad un importo di fr. 20'000.- (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

F.

Nel progetto di decisione dell'8 luglio 2020 (doc. UAIE 302) l'Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni del rapporto finale del 4 luglio 2020 del SMR allestito dal dott. F. _____ (doc. UAIE 300), ha ritenuto A. _____ totalmente inabile nell'attività abituale di muratore dal 19 maggio 2014, mentre in attività sostitutiva adeguata inabile al 30% dalla stessa data, al 100% dal 24 febbraio 2016 e all'80% da giugno 2016. L'amministrazione ha pertanto prospettato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016.

G.

Con risposta del 14 luglio 2020 (doc. TAF 3) l'UAIE, rinviando alle conclusioni formulate nel preavviso dell'Ufficio AI dell'8 luglio 2020 (allegato al doc. TAF 3), ha proposto lo stralcio dai ruoli del ricorso per denegata giustizia del 20 maggio 2020. In ragione infatti dell'emanazione da parte dell'Ufficio AI del progetto di decisione dell'8 luglio 2020, con il quale l'amministrazione aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016, il gravame era divenuto privo d'oggetto. Di ulteriori motivazioni si dirà se necessario nei considerandi in diritto.

H.

Invitato il 30 luglio 2020 dal Tribunale adito a prendere posizione in merito alla risposta (doc. TAF 6) il ricorrente non ha reagito.

I.

Con decisione del 5 ottobre 2020 (allegato al doc. UAIE 312), passata incontestata in giudicato (doc. UAIE 313), l'UAIE ha ripreso le argomentazioni del progetto di decisione dell'Ufficio AI dell'8 luglio 2020 (consid. E) e attribuito al ricorrente il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che

gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

Il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.

1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGGA. Secondo le regole generali del diritto intertemporale, si applicano le norme procedurali in vigore al momento dell'esame del ricorso (DTF 130 V 1 consid. 3.2).

1.3

1.3.1 Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGGA e 5 PA; sentenza del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1.3; anche DTF 130 V 90).

1.3.2 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tuttavia il gravame dev'essere interposto prima della pronuncia della decisione. In caso contrario non vi sarebbe più alcun interesse degno di protezione attuale (WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], ad art. 50 n. 22)

1.4 Nel caso in esame il ricorso del 20 maggio 2020 rispettava, al momento della presentazione, i requisiti previsti dalla legge avendo il ricorrente un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione in materia

di assicurazione invalidità in seguito alla sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 del TAF (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

2.

2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego o un ritardo di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.1; (Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, ad art. 46a n. 35 segg.).

2.2 Secondo giurisprudenza nel caso di denegata giustizia l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza oppure l'ha esaminata insufficientemente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht ATSG, 4a ed. 2020, ad art. 56 n. 34).

2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole – in assenza di indicazioni precise sotto forma di termini o altro nella legge – impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.1 e riferimento ivi citato).

2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze del caso concreto; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con cui è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (DTE 131 V 409; sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimenti ivi citati). Giuridica-

mente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimento ivi citato). Appartiene in particolare al ricorrente intraprendere i passi necessari volti ad invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimenti ivi citati; sentenza C- 257/2012 del 6 giugno 2012 consid. 3.3). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (sentenza del TAF C-1000/2018 consid. 2.4 e riferimenti ivi citati).

3.

Contestato prima dell'emanazione del progetto di decisione dell'Ufficio AI dell'8 luglio 2020 e della decisione del 5 ottobre 2020 (consid. F e I) era se il comportamento dell'UAIE configurava o meno diniego di giustizia rispettivamente ritardata giustizia, in relazione all'esecuzione della sentenza del TAF C-7023 del 4 luglio 2018 (consid. B.b).

3.1 Al riguardo A. _____ sostiene che nel maggio 2020, a distanza di quasi due anni dall'emanazione della suddetta sentenza e nonostante molteplici solleciti telefonici e cartacei (allegato 5 al doc. TAF 1), l'amministrazione ha dato solo parzialmente seguito a quanto ordinatogli dal Tribunale. In particolare l'Ufficio AI ha impiegato circa sei mesi per convocarlo a visita reumatologica e nove per eseguirla. Non vi sarebbe inoltre traccia degli ulteriori controlli prescritti nella sentenza. Al momento dell'introduzione del gravame, infine, non aveva ancora avuto luogo l'incontro tra il dott. E. _____ e gli altri medici coinvolti (doc. TAF 1 e allegati).

3.2 Dal canto suo con risposta del 14 luglio 2020 l'UAIE propone lo stralcio della causa dai ruoli, considerato che il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito dell'emanazione da parte dell'Ufficio AI del progetto di decisione dell'8 luglio 2020 (doc. TAF 3 e allegati), con cui ha prospettato il riconoscimento a A. _____ di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016 (consid. E).

4.

4.1 In via preliminare va rilevato che secondo giurisprudenza il ricorrente deve potersi avvalere di un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata – in concreto all'ottenimento dell'emanazione di una decisione – e addurre i fatti che considera idonei a giustificare la propria legittimazione, affinché il Tribunale adito possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in misura concreta, attuale e personale, i suoi interessi. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile, l'azione popolare è esclusa (ATAF 2011/3).

L'interesse è degno di protezione se il ricorrente può trarre un vantaggio pratico dall'annullamento o dalla modifica della decisione impugnata oppure evitare un pregiudizio materiale o ideale (Praxiskommentar VwVG, ad. art. 48 pag. 965 n 10 e giurisprudenza citata). Di regola un interesse è degno di protezione solo se al momento della pronuncia della sentenza è ancora attuale e pratico, perché il pregiudizio controverso causato dalla decisione esiste ancora e potrebbe pertanto essere eliminato (Praxiskommentar VwVG, ad. art. 48 pag. 972 n 15).

Tuttavia è possibile rinunciare al presupposto dell'interesse pratico e attuale se la questione in esame potrebbe riproporsi alle medesime o a condizioni simili in ogni momento e la sua risoluzione è di pubblico interesse in quanto di principio ("von grundsätzlicher Bedeutung", Praxiskommentar VwVG ad. art. 48 pag. 973 n 15; DTF 141 II 14 consid. 4.4). A detta del Tribunale Federale questa rinuncia a titolo eccezionale persegue l'interesse pubblico di far luce su una questione giudiziaria e non quello del singolo teso ad ottenere un giudizio che in seguito alla subentrata mancanza di interesse attuale non gli sarebbe più di alcuna utilità (sentenza del TF 2C_11/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.2).

4.2 Nella fattispecie, con progetto di decisione dell'8 luglio 2020 – confermato con decisione del 5 ottobre successivo, passata in giudicato – con cui l'Ufficio AI ha prospettato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2016, l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta formulata dall'insorgente nel ricorso per denegata giustizia del 20 maggio 2020, cioè ottenere una pronuncia riguardo alle sue pretese in ambito AI. In simili circostanze dall'emanazione della sentenza a lui favorevole da parte di questa Corte l'interessato non potrebbe più trarre alcun vantaggio

attuale. Tanto più che l'assicurato ha ottenuto ragione anche nel merito vedendosi attribuita la rendita intera, come da lui preteso. Anche nell'eventualità in cui, quindi, il TAF dovesse accertare un ritardo nell'accertamento dei fatti rilevanti, non potrebbe più ordinare all'autorità inferiore di procedere nell'istruttoria avendo essa nel frattempo concluso la procedura a completo vantaggio del ricorrente.

Alla luce di quanto esposto il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 20 maggio 2020 va stralciato dai ruoli, per carenza di interesse degno di protezione attuale. Il ricorrente del resto non ha contestato la proposta dell'amministrazione in tal senso.

5.

Nel gravame A. _____ ha altresì formulato una richiesta di risarcimento danni (quantificato in fr. 20'000.-) per denegata giustizia. La questione se l'istanza è ricevibile non va risolta in concreto, ritenuto che comunque essa è manifestamente infondata nel merito.

L'insorgente basa la propria pretesa su supposti gravi ed irreparabili danni derivanti dal ritardo nella pronuncia di una decisione.

Ora, in ragione dell'esito della causa, tramite cui l'assicurato ha ottenuto la prestazione massima possibile, come da lui preteso e meglio una rendita intera per il periodo contestato non si vede quale danno gli sia stato causato. Nell'eventualità inoltre in cui i presupposti siano dati, il ricorrente potrebbe avvalersi anche di interessi di mora sulle rendite arretrate (art. 26 cpv. 2 LPGGA).

6.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). Egli, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide inoltre quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS, in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche le sentenze del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12 e C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).

Ne segue che in concreto la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico.

7.

7.1 Di regola questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 4.32 pag. 250; sentenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 6 e C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Eccezionalmente pertanto non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA, art. 5 prima frase e art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

7.2

7.2.1 Giusta l'art. 15 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'art. 5 TS-TAF si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili.

Secondo tale disposto se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

In concreto per determinare la parte che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, pag. 260 N 4.56 e 4.71 si confronti anche sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2).

7.2.2

7.2.2.1 Nella fattispecie lo stralcio interviene poiché l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta formulata dall'insorgente nel ricorso per denegata giustizia del 20 maggio 2020 tendente al proseguimento della procedura di accertamento e alla pronuncia in merito alle sue pretese in ambito AI. Tuttavia il fatto che l'UAIE abbia emesso formalmente la decisione che ha condotto allo stralcio del ricorso, non giustifica l'attribuzione nel caso concreto di spese ripetibili, considerato che una sentenza nel merito non avrebbe verosimilmente condotto al riconoscimento di ritardata giustizia.

7.2.2.2 Nel caso in esame, in seguito alla sentenza di rinvio del TAF succitata del 4 luglio 2018, passata in giudicato il 10 settembre 2018 (doc. TAF 18 nella causa C-7023/2017) – gli atti sono stati trasmessi dall’UAIE all’Ufficio AI il 31 ottobre 2018 (doc. UAIE 263) – l’amministrazione ha avviato la procedura assumendo agli atti, dal mese di novembre 2018, diversi rapporti medici (consid. B.c). Nel dicembre 2018 il dott. F. _____ ha commissionato la perizia reumatologica al dott. E. _____, il quale l’ha eseguita il 18 marzo 2019 e redatta il mese successivo (cfr. rapporto peritale del 14 aprile 2019, doc. UAIE 285, consid. B.c.b). Nel frattempo sempre nel mese di dicembre 2018 (doc. UAIE 271-272) l’Ufficio AI ha comunicato ai dott.ri G. _____ e C. _____ che sarebbero stati contattati dal dott. E. _____ per un colloquio interdisciplinare dopo l’esecuzione della perizia reumatologica.

La procedura dinanzi all’autorità inferiore ha pertanto seguito il suo normale corso fino alla primavera del 2019. I nove mesi trascorsi tra la sentenza del 4 luglio 2018 (di fatto sette in quanto la sentenza è passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019, data della perizia reumatologica, appaiono senz’altro giustificati, tenuto conto del termine concesso all’assicurato per presentare ulteriori quesiti peritali e del tempo necessario al perito per prendere conoscenza della fattispecie e redigere il rapporto. I tredici mesi intercorsi tra la perizia del dott. E. _____ del 14 aprile 2019 e il deposito, il 20 maggio 2020, del ricorso per denegata giustizia possono per contro di primo acchito apparire un periodo piuttosto lungo se ci si limita all’organizzazione della discussione plenaria tra i periti. Tuttavia, tenuto delle circostanze particolari del caso, la durata della procedura, valutata nel suo insieme, non può considerarsi irragionevole. In particolare dalla documentazione prodotta emerge che tra marzo e novembre 2019 il ricorrente si è sottoposto ad un intervento chirurgico, nonché a numerose visite mediche e radiologiche, a testimonianza del fatto che il quadro clinico era ancora in evoluzione. L’Ufficio AI ha poi riattivato l’istruzione nel gennaio 2020 in vista della discussione tra i vari medici coinvolti, la cui organizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19.

Alla luce di quanto esposto, qualora il TAF avesse dovuto pronunciarsi in merito al ricorso interposto per ritardata giustizia non avrebbe potuto riconoscerne i presupposti della ritardata giustizia.

7.2.3 Ne consegue che al ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui non è manifestamente infondato, il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: